

205 Novara  
18/01/08



52

SENTENZA N. 18 GEN 2008  
data  
RUOLO R. 11115/05  
GRANCOGICO N. 2017  
REFERENDRO N. 104/T

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA  
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico Dott. Guido VANNICELLI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al ~~\_\_\_\_\_~~ R.G. promossa da:  
~~\_\_\_\_\_~~, in  
persona del legale rappresentante ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentata e  
difesa dall'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ per delega in margine alla  
citazione

attrice

contro:

~~\_\_\_\_\_~~, in persona del  
procuratore *pro tempore* ~~\_\_\_\_\_~~, elettivamente domiciliata in  
~~\_\_\_\_\_~~ funzione consulenza legale della  
banca medesima, rappresentata e difesa per delega in calce alla copia  
notificata della citazione dall'avv. ~~\_\_\_\_\_~~

convenuta

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:  
Voglia l'illmo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria deduzione e  
richiesta, così statuire:

CAVA



La [redacted], richiamati i precedenti scritti difensivi ed in particolare la memoria autorizzata [redacted] così precisa le proprie conclusioni definitive:

*Foglia il Tribunale Ilmo,*

*contrarius reiectis,*

*disporsti, se ritenuta necessaria, la comparizione del CTU per chiarimenti e/o disporsti la rielaborazione dei calcoli effermati mediante la corretta applicazione del questo conferito dal Giudice.*

*In via preliminare*

*Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., della richiesta avversaria di restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi commissioni di massimo scoperto da [redacted] già [redacted] sul conto corrente [redacted] intestato dalla società [redacted] presso la [redacted]*

*Nel merito*

*In via principale*

*Respingere le domande tutte, per i motivi di cui in narrativa, formulate dalla [redacted] nei confronti della [redacted].*

*In via subordinata*

*Dichiarare la [redacted] tenuta a restituire, in favore della società [redacted], la somma non superiore ad € [redacted] somma già offerta in corso di causa, prima dell'esperita CTU - cfr. verbale udienza [redacted] memoria [redacted].*



In ogni caso, potendo, in via definitiva, a carico della attrice le competenze liquidate in favore del CTU.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con citazione notificata il [REDACTED] (premesso di essersi così trasformata il [REDACTED] rispetto alla preesistente [REDACTED]), ha esposto di aver concluso nel [REDACTED] presso la filiale di [REDACTED] dell'allora [REDACTED] un contratto di apertura di credito in conto corrente individuato col numero [REDACTED].

Nel corso degli anni la capitalizzazione trimestrale effettuata dalla banca aveva prodotto consistenti interessi debitori, in violazione della norma imperativa recata dall'art. 1283 cod. civ.

Ha chiesto pertanto, richiamando il *revirement* della giurisprudenza della Corte di Cassazione iniziato con le note pronunce del 1999, accertarsi la nullità parziale del contratto *de quo* sia per tale ragione che in relazione alla clausola del contratto contemplante la c.d. commissione di massimo scoperto; e domandato determinarsi 'l'esatto dare-avere tra le parti', con la conseguente condanna della banca convenuta a restituire la somma di euro [REDACTED] e quella diversa risultante dalla ricostruzione del rapporto 'nel periodo 1991 - 1997' maggiorata degli interessi legali, nonché a restituire le somme illegittimamente percepite a titolo di commissione di massimo scoperto nella misura indicativa di euro [REDACTED].


2) Costituendosi in giudizio la banca ha eccepito in via preliminare la

prescrizione decennale del preteso diritto alla restituzione, di modo che la domanda avversaria avrebbe potuto essere esaminata solo con riferimento al minor lasso di tempo intercorrente fra il 21/11/1995 ed il 1997; nonché comunque l'irripetibilità delle somme eventualmente ad essa corrisposte per i titoli denunciati dall'attrice, poiché pagate in adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.

Nel merito, ha comunque contestato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito praticata in corso di rapporto costituisse anatocismo vietato dall'art. 1283 cod. civ., dedicando le pagine da 6 a 26 della propria comparsa costitutiva ad una serrata critica della posizione assunta sul punto dalla Suprema Corte fondata su orientamenti interpretativi -dottrinari e giurisprudenziali- distortivi rispetto ad essa.

Ha quindi contestato che potesse ritenersi illegittima la clausola del contratto che aveva previsto l'applicazione periodica della commissione di massimo scoperto, opponendosi all'espletamento della consulenza contabile richiesta dall'attrice e chiedendo, in subordine, che l'eventuale ricostruzione fosse effettuata *'in osservanza ai criteri dettati dall'art. 1194 c.c., ovvero mediante imputazione delle rimesse affluite sul conto corrente al pagamento prima degli interessi, delle spese e poi del capitale'*.

3) All'udienza del [redacted] il procuratore della banca ha prodotto copia di un conteggio secondo cui, applicando a tutto [redacted] concedere la capitalizzazione solo annuale degli interessi a debito della correntista per il periodo 30/9/1995 - 31/12/1997, il saldo rettificato comportava una differenza a favore della [redacted] di attuali euro [redacted] che la [redacted] senza nulla riconoscere, era tuttavia disponibile ad





accordare all'attrice.

3)1 Rifiutata l'offerta e depositate memorie istruttorie (nelle quali l'attrice ha replicato in diritto all'eccezione di prescrizione, mentre la banca ha fra l'altro evidenziato come, da una migliore analisi degli estratti, fosse emerso che nessuna commissione di massimo era mai stata addebitata alla ~~\_\_\_\_\_~~), il giudice ha affidato al proprio ausiliario rag ~~\_\_\_\_\_~~ il seguente quesito:

*"Il consulente,*

*esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti in relazione al conto corrente di corrispondenza n. \_\_\_\_\_ intrattenuto dall'attrice presso la filiale di Treate dell'allora Istituto Bancario \_\_\_\_\_ (con particolare riguardo agli estratti conto in atti ed agli altri documenti contrattuali prodotti da entrambe le parti), sentiti gli eventuali consulenti di parte,*

*a) proceda a depurare il conto corrente dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori -nonché della commissione di massimo scoperto, se esistente- praticata dalla banca dal \_\_\_\_\_ sino a tutto il \_\_\_\_\_ ovvero alla data di estinzione del conto se anteriore, ricostituendo il complessivo saldo contabile a quella data;*

*sulla base della capitalizzazione annuale degli interessi, ovvero alternativamente con indicazione separata degli interessi via via maturati senza operare alcuna capitalizzazione;*

*indicando separatamente all'interno del saldo finale l'importo delle eventuali commissioni di massimo scoperto praticate dalla banca nel*

NOVARA

GA

periodo considerato, dopo aver proceduto -anche in questo caso, alternativamente- alla sua capitalizzazione ovvero tenendone distinti gli importi senza mai capitalizzarli;

b) *ricerca infine ogni elemento utile alla decisione, adoperandosi per l'individuazione di ipotesi transitive".*

3) 2 Depositata dalla consulente dell'Ufficio in data  ampia relazione scritta corredata da tre allegati e cinque prospetti in appendice, e dalla sola banca in data  memoria contenente osservazioni all'elaborato peritale (con particolare riguardo all'omesso parziale riconoscimento alla banca delle spese trimestralmente addebitate in conto), le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Rassegnate le quali come in epigrafe all'udienza del  e spirati il  i termini per il deposito delle difese illustrative, la causa è pervenuta al Tribunale per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4) La domanda attorea è fondata, salvo -soprattutto sotto l'aspetto della quantificazione del suo credito da ripetizione d'indebito- quanto subito si dirà.

4) 1 Giova anzitutto delimitare esattamente l'oggetto della domanda stessa, e quindi della causa e della presente decisione.

La  ha infatti chiesto accettarsi la nullità parziale, limitatamente al periodo intercorso fra il  ed il  del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito concluso con l'allora , con esclusivo riferimento alla capitalizzazione trimestrale in conto degli interessi a suo



debito; nonché con riferimento all'addebito sul medesimo conto della commissione di massimo scoperto.

Senonché, come la banca ha evidenziato (peraltro soltanto nelle sue memorie istruttorie) e la consulente tecnica del Tribunale ha confermato, nessun importo risulta esser mai stato addebitato alla [redacted] a titolo di commissione di massimo scoperto; né l'attrice ha dedotto alcunché in ordine alle spese di tenuta del conto, in ordine alle quali pertanto (come correttamente contestato dalla difesa della convenuta nella sua memoria di osservazioni all'elaborato del [redacted] il consulente s'è spinto oltre il quesito affidatogli effettuando uno storno di competenze del quale il giudice non potrà tenere alcun conto.

4)2 In via preliminare, vanno poi esaminate le eccezioni che la banca ha rivolto alla domanda attorea in punto presenziale (tale per cui ogni ipotetico diritto restitutorio riveniente alla [redacted] dalla dedotta nullità parziale sarebbe estinto sino a tutto il 21/11/1995) ed in relazione all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1194 cod. civ.

La prima è senz'altro fondata:

La difesa attorea ha motivato il suo dissenso rispetto a tale impostazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contratto di conto corrente di corrispondenza costituirebbe, pur se articolato in una pluralità di atti esecutivi, un unico rapporto giuridico, di modo tale che è solo con la sua chiusura che si stabilirebbero definitivamente i crediti e debiti delle due parti contraenti; e pertanto, è solo in quel momento che il correntista — o i suoi aventi causa — potrebbero far valere eventuali diritti restitutori, ed iniziare pertanto il computo del periodo prescrizioneale di





questi ultimi.

Detta tesi però, come questo giudice ha già avuto modo di osservare, è erronea.

Le pronunce di legittimità richiamate a sostegno dell'assunto, con l'eccezione dell'apodittica affermazione che si legge -ma con mero richiamo a sentenze precedenti espressamente indicate- nel corpo dell'ampia sentenza della Cassazione n. 10127 del 14.5.2005, sono anzitutto relative a casi nei quali ad agire o eccepire nei confronti di una banca erano non i correntisti, ma i fidejussori di questi ultimi (si veda, appunto, e Cass. 9.4.1984 n. 2262, -ma anche, aggiunge lo scrivente, Cass. 23.3.2004 n. 5720 e Cass. 14.4.1998 n. 3783- citata sia in Cassazione n. 10127/2005 sia da ultimo nella comparso conclusionale dell'attrice)

In tali casi, è forse corretto affermare che il fidejussore, la cui obbligazione di garanzia diviene esigibile solo al momento in cui la banca abbia revocato gli affidamenti concessi al debitore principale e sia receduta dal contratto di credito in essere, è posto concretamente in grado di far valere le eccezioni già spettanti al correntista solo allorché la banca richieda il pagamento del saldo debitorio finale; sicché la prescrizione del suo diritto allo scorporo di interessi addebitati illecitamente in conto non può che decorrere dalla data in cui egli sia messo concretamente in condizione -con la richiesta di escussione della garanzia prestata- di prenderne cognizione.

Il che non è nel caso di specie, nel quale la condicio indebiti è stata esercitata direttamente dal debitore principale.

E' poi appena il caso di ricordare che, a differenza del contratto di conto corrente c.d. ordinario (per il quale vale l'opposta regola dettata dal primo





comma dell'art. 1823 cod. civ., non richiamata nella *sedes materiae* della *species* bancaria del medesimo contratto), qualora una apertura di credito o qualunque altro genere di operazione bancaria sia regolata in conto corrente di corrispondenza, il correntista - a differenza come *infra* si metterà in rilievo della banca - può disporre in qualsiasi momento delle somme eventualmente risultanti a suo credito; il che comporta, per logica conseguenza, che egli ha in qualunque momento facoltà di chiedere alla banca il saldo o anche un estratto del conto (comprensivo delle spese e dei diritti di commissione richiamati dal combinato disposto degli artt. 1826 e 1857 cod. civ.) al fine di verificare l'esistenza di somme a suo credito, e pertanto anche - poiché nel più sta il meno - di accertare l'imdebita appostazione a debito di interessi competenze e spese e richiederne la restituzione.

Ne consegue che ~~il correntista ha il diritto di accedere al conto in ogni momento (e non solo nei momenti delle formali chiusure contabili del conto, quale ne sia la periodicità) e di ottenere, in ogni momento, l'estratto del conto e di verificare, in ogni momento, l'esistenza di somme a suo credito, e di richiederne la restituzione.~~

Il diritto di accedere al conto e di ottenere, in ogni momento, l'estratto del conto e di verificare, in ogni momento, l'esistenza di somme a suo credito, e di richiederne la restituzione, è un diritto di natura contabile e non di natura bancaria. Il diritto di accedere al conto e di ottenere, in ogni momento, l'estratto del conto e di verificare, in ogni momento, l'esistenza di somme a suo credito, e di richiederne la restituzione, è un diritto di natura contabile e non di natura bancaria.

Deve quindi concludersi che il diritto ad esercitare la *condictio indebiti*



prevalso e costituzione in mora nei termini contraddittoriamente pattuiti o, in difetto, in quelli di legge (art. 1845 cod. civ.).

Appare inoltre dirimente la circostanza che in corso di rapporto, in genere e (come si evince dagli estratti conto periodici in atti) nel caso in esame, la banca non s'è attenuta, nella determinazione del saldo trimestrale, al criterio che qui invoca: avendo invece sempre praticato, in conformità del resto alla stessa struttura contabile del conto corrente, il diverso criterio dell'imputazione delle partite al capitale, aggiungendovi gli eventuali numeri debitori e le altre competenze a debito del correntista soltanto in occasione e con la data della 'chiusura' trimestrale del conto: il che comporta la ricognizione di un uso contrattuale contrario al disposto dell'art. 1194 cod. civ. (espressamente derogabile), o comunque - proprio sul fondamento della norma invocata - dell'implicito ma inequivoco consenso di essa creditrice al diverso criterio dell'imputazione a capitale delle rimesse in avere per il cliente da questi effettuate nel corso del trimestre di riferimento.

Ne consegue che l'eccezione va rigettata, e che non potranno essere prese in considerazione - perché, oltre che extra quesito, comunque muoventi da un'erata impostazione in diritto - le conclusioni alternative che il consulente ha formulato in applicazione della regola che qui si dichiara inapplicabile (cfr. le appendici 2 e 4 della relazione di consulenza).

4)3 Ma ~~non è possibile, in quanto, come è stato già osservato, la tesi della "banca" è contraddittoria e non può essere accolta. In ogni caso, non sarebbe comunque riproponibile in applicazione della regola juris di cui all'art. 2034 (co. 1°) cod. civ.~~

Già mai l'aver corrisposto interessi anatocistici può infatti esser



interpretato alla stregua di uno spontaneo adempimento di obbligazione naturale da parte del correntista in genere e della ██████████ in specie: perché se già pagare interessi composti ad una banca non si vede come possa esser configurato in termini di un 'dovere sociale', l'avverti corrisposti in forza di un vincolo negoziale obbligatorio (contratto oltretutto sottostando ad una evidente imposizione contrattuale, non essendo sul punto possibile alcuna reale trattativa) vale in radice ad escludere la spontaneità della prestazione (e si noti l'evidente contraddittorietà di tale impostazione, rispetto alla contestuale rivendicazione dell'esistenza *in subiecta materia* di un vero e proprio uso normativo).

5) Sgombrato il campo da tali questioni, va ribadito in diritto il costante orientamento (anche) di questo Tribunale, secondo cui:

la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, come ormai definitivamente sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. SS.UU. n. 21095 del 4.11.2004), ha costituito nel passato anche recente l'esplicitazione di un uso contrattuale inidoneo a superare il divieto legale di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ., per cui i conti correnti di corrispondenza e gli altri rapporti bancari che l'abbiamo prevista vanno dichiarati nulli *in parte qua* (senza peraltro che tale nullità travolga l'intero contratto);

~~la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, come ormai definitivamente sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. SS.UU. n. 21095 del 4.11.2004), ha costituito nel passato anche recente l'esplicitazione di un uso contrattuale inidoneo a superare il divieto legale di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ., per cui i conti correnti di corrispondenza e gli altri rapporti bancari che l'abbiamo prevista vanno dichiarati nulli in parte qua (senza peraltro che tale nullità travolga l'intero contratto);~~

(ché, diversamente opinando, clausole come quella in esame sarebbero illecite anche quando riconoscono ai clienti in attivo il diritto alla



capitalizzazione trimestrale degli interessi), alla periodicità trimestrale di capitalizzazione va automaticamente sostituita quella annuale, così modificando il sinallagma contrattuale anche sotto il profilo temporale;

- a nulla vale non consti in corso di rapporto contestazione alcuna da

parte della cliente degli estratti conto inviate, nei termini contrattuale o in quello previsto dall'art. 119 co. 3° del TUB, poiché l'approvazione tacita degli estratti non ha per costante giurisprudenza efficacia sanante di eventuali invalidità negoziali sottostanti alle specifiche operazioni denunciate, impedendo soltanto la contestazione di eventuali errori contabili di appostazione.

Se ciò comporta l'accoglimento del capo di accertamento della domanda attorea, non altrettanto può quindi dirsi per la richiesta di escludere -per il periodo considerato- la capitalizzazione anche annuale degli interessi debitori maturati al 31 dicembre di ciascun anno: il che comporta che non potranno essere presi in considerazione gli esiti della consulenza contabile nella parte in cui -rispondendo peraltro ad un esplicito capo 'bicipite' del quesito- hanno escluso qualsiasi capitalizzazione (appendici 4 e 5).

Ciò premesso, la quantificazione dell'eventuale maggiore importo illecitamente addebitato alla ~~banca~~ dalla banca convenuta e quindi, se del caso, la ripetizione dello stesso in caso di saldo attivo al termine del periodo considerato ~~per~~, non può che essere fondata sulle conclusioni cui il consulente contabile del Tribunale è pervenuto, a seguito di una certosina analisi movimento per movimento delle appostazioni in dare ed avere registrate fra il ~~1/1/2005~~ ed il ~~31/12/2005~~ depurando dagli effetti contabili della capitalizzazione



trimestrale il conto corrente di corrispondenza n. [redacted] riconoscendo tuttavia (anche) alla banca il diritto di capitalizzare eventuali interessi a suo favore con cadenza annuale, ed escludendo il ricorso all'inapplicabile criterio di imputazione dettato dall'art. 1194 co. 1° cod. civ.

Il risultato finale, non contestato sotto il profilo aritmetico, non è tuttavia quello risultante tal quale dai conteggi di cui all'appendice 3 dell'elaborato; poiché, come già osservato *supra* al paragrafo 4.1, non può condividersi l'esito del riconteggio nella parte in cui, senza domanda dell'attrice sul punto, ha arbitrariamente scomputato dal saldo (risultato comunque attivo per la corranista) le spese fisse trimestralmente addebitate in conto come da contratto.

Ne consegue che, sulla scorta del prospetto di riepilogo di cui alla pagina 16, il saldo del conto corrente in esame alla data del [redacted] deve ritenersi correttamente ricomputato non in euro [redacted] ma nella minor somma di euro [redacted] con una differenza rispetto al saldo risultante dagli estratti di (sol) euro [redacted], comunque maggiore -sia pur di un'inezia- di quella che la banca aveva offerto di restituire all'udienza del [redacted]

Tale somma, che costituisce indebito e genera quindi una corrispondente obbligazione restitutoria, dovrà pertanto esser restituita dalla banca all'attrice maggiorata degli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente; con decorrenza -in difetto di prova della mala fede (che può comunque ritenersi esclusa quantomeno per il fatto che, all'epoca, la stessa Corte di Cassazione avallava notoriamente la capitalizzazione bancaria trimestrale) dalla data della domanda

6) La parziale soccombenza della banca, la pertinenza con l'azione da parte



sua anche della domanda di accertamento della nullità parziale per violazione dell'art. 1283 cod. civ., nonché l'infondato richiamo agli artt. 2034 co. 1° e 1194 co. 1° cod. civ., appaiono bilanciati dalla minima parte in cui sono state accolte le domande e repliche dell'attrice, risultate per il resto -dalla illegittimità di qualsiasi capitalizzazione alla contestazione della prescrizione opposta sino alla denunciata illiceità di clause contrattuali rivelatesi inesistenti- infondate; ed accolte, sotto il profilo restitutorio, per un importo quantitativamente irrisorio sia in assoluto, sia rispetto alle pretese avanzate in citazione.


Ragioni tutte che giustificano ampiamente l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali ex art. 92 co. 2° c.p.c.

Le spese di consulenza tecnica, per analogia ragione e trattandosi di accertamento disposto d'ufficio che ha comunque, per motivi diversi, giovato ad ambo le parti, vanno infine definitivamente lasciate a carico solidale di entrambe in ragione di un mezzo ciascuna.

P. Q. M.

Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte dalla ~~\_\_\_\_\_~~ di ~~\_\_\_\_\_~~ nei confronti della attuale ~~\_\_\_\_\_~~, già ~~\_\_\_\_\_~~, con citazione notificata il ~~\_\_\_\_\_~~ così provvede:

- 1) dichiara la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza n. ~~\_\_\_\_\_~~ intrattenuto dalla ~~\_\_\_\_\_~~ presso la filiale di ~~\_\_\_\_\_~~ dell'allora ~~\_\_\_\_\_~~ limitatamente







alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;

- 2) accolta per il periodo antecedente al ~~31/12/2007~~ l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, accerta nella minor somma di euro ~~1.200.000,00~~ il saldo attivo per l'articolato del conto corrente di cui al capo I) che precede alla data del ~~31/12/2007~~, e per l'effetto

- 3) condanna la ~~CONVENUTA~~ a restituire alla ~~CONVENUTA~~ la somma di euro ~~1.200.000,00~~, maggiorata degli interessi al saggio di legge dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
- 4) rigetta nel resto le domande attoree;
- 5) compensa integralmente fra le parti le spese del processo;
- 6) pone infine a definitivo carico solidale delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna, il compenso e le spese del consulente tecnico dell'Ufficio.



Così deciso in Novara, il 18 gennaio 2008.

il Giudice

*Guido Vannicelli*  
(Guido VANNICELLI)

*[Signature]*  
Dott. Francesco MACCERIA  
CANCELLIERE C1